



Regolamento per l'esercizio del commercio
su aree pubbliche e procedure
per il rilascio delle autorizzazioni.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.52 DEL 27/11/2009

PREMESSA	4
INDIRIZZI GENERALI	5
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE	5
ART. 2 – COMMISSIONE CONSULTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO	5
ART. 3 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE	6
ART. 4 – FINALITÀ	6
ART. 5 - DEFINIZIONI	7
INDIVIDUAZIONE DELLE AREE	8
ART. 6 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E LIMITAZIONI	8
ART. 7 – AMPLIAMENTO DELLE AREE MERCATALI	9
REQUISITI D'ACCESSO ALL'ATTIVITA'	9
ART. 8 – REQUISITI MORALI	9
ART. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI	10
PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	10
ART. 10 – COMPETENZA AMMINISTRATIVA	10
ART. 11 – PROCEDURA DI RILASCIO	11
ART. 12 – AUTORIZZAZIONI	13
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	13
ART. 13 – INIZIO ATTIVITÀ	13
ART. 14 – CARTA D'ESERCIZIO	14
ART. 15 – SUBINGRESSO	14
ART. 16 – PROCEDURA DI REVOCA	15
ART. 17 – DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI	15
ART. 18 – ORARIO DI ATTIVITÀ	16
POSTEGGI	16
ART. 19 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI	16
ART. 20 – ASSEGNAZIONE	16
ART. 21 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO	17
ART. 22 - USO DEL POSTEGGIO	17
ART. 23 - CONDOTTA DEI VENDITORI	18
ART. 24 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ	18
ART. 25 - CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE	19
ART. 26 - CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE	19
ART. 27 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO	20
ART. 28 – REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO	20
ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE	20
ART. 29 – TEMPI E MODALITÀ D'ESERCIZIO	20
DISPOSIZIONI PER IL MERCATO	21
ART. 30 – DEFINIZIONE E ISTITUZIONE DEL MERCATO	21
ART. 31 - CONTINGENTE DI POSTEGGI NEI MERCATI	21
ART. 32 - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI MERCATO	22
ART. 33 – SOPPRESSIONE, VARIAZ. E TRASFERIMENTO DELLE AREE MERCATO	22
ART. 34 - POSTEGGI DEL MERCATO	22
ART. 35 - SPUNTA GIORNALIERA	23
DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE	23
ART. 36 - ISTITUZIONE DELLE FIERE O SAGRE	23
ART. 37 - CONTINGENTE DI POSTI NELLE FIERE O SAGRE	24
ART. 38 - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI FIERA O SAGRA	24
ART. 39 - SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE DI FIERA O SAGRA	24
ART. 40 - POSTI NELLE FIERE O SAGRE	24
ART. 41 - SPUNTA GIORNALIERA	25
ALTRE AREE DISTRIBUTIVE	26
ART. 42 – AREE SPARSE	26
ART. 43 – AREE PER ESERCIZIO STAGIONALE	26
ART. 44 – AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O OCCASIONALE	26

<i>ART. 45 - AREE COMMERCIALI PRIVATE</i>	27
<i>ART. 46 - PRODUTTORI AGRICOLI</i>	27
<i>ART. 47 - ARTIGIANI E MESTIERI AMBULANTI</i>	27
DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE	27
<i>ART. 48 - ATTREZZATURE ED ESPOSIZIONE DELLA MERCE</i>	27
<i>ART. 49 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI</i>	28
<i>ART. 50 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI</i>	28
VIGILANZA E SANZIONI	30
<i>ART. 51 - VIGILANZA</i>	30
<i>ART. 52 - SANZIONI</i>	30
DISPOSIZIONI FINALI	32
<i>ART. 53 - ABROGAZIONE DELLE NORME</i>	32
<i>ART. 54 - NORME DI RINVIO</i>	33

PREMESSA

La Regione Lombardia, in attuazione ai modificati articoli 117 e 118 della Costituzione, con la legge regionale 31 marzo 2008, n. 8, ha esercitato il proprio potere legislativo in materia di commercio su aree pubbliche modificando in termini sostanziali la precedente legge regionale n. 15/2000.

Possiamo affermare che il DLgs 114/98, in regione Lombardia, ha terminato il suo ciclo storico-culturale nell'evoluzione del commercio su aree pubbliche e ciò lo si evidenzia dalla modifica del titolo della legge regionale n. 15/2000 "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche" che abbandona il riferimento al DLgs 114/1998.

La normativa, quindi, si pone come nuova disciplina della materia anche mediante l'eliminazione, l'introduzione e riconferma dei seguenti istituti:

- specifici requisiti soggettivi morali e professionali;
- nuova definizione di commercio su aree pubbliche in forma itinerante;
- il mantenimento del rilascio delle autorizzazioni a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite;
- l'obbligo dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, assistenziali e fiscali, prima di iniziare l'attività;
- la riconferma dei limiti operativi territoriali delle autorizzazioni sia per posteggi assegnati in concessione che per la vendita in forma itinerante;
- il riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare;
- la conferma che nell'attività di vendita di prodotti alimentari è intrinseca la somministrazione di alimenti e bevande con la sola particolarità di dover essere indicata sull'autorizzazione;
- l'introduzione del visto annuale da porre sulle autorizzazioni;
- la reintroduzione della carta d'esercizio già sperimentata in passato;
- la necessità di permessi dell'ente proprietario per esercitare il commercio su aree pubbliche all'interno di stazioni, autostrade ed aeroporti;
- il potere dei comuni di dettare modalità e condizioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- il richiamo al rispetto delle norme igieniche sanitarie nell'esercizio del commercio di prodotti alimentari;
- l'istituto da noi conosciuto con il termine di "*spunta*" non è più un disposto legislativo, ma resta confermato dai previgenti indirizzi regionali riconfermati dalla nuova legge;
- la possibilità da parte del comune di pianificare i mercati con precise tipologie merceologiche non è più disposto legislativo, ma resta confermata dai previgenti indirizzi regionali riconfermati dalla nuova legge;
- una nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni su posteggi in concessione ed il rinnovo automatico delle stesse;
- la competenza comunale per la definizione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio itinerante;
- nuove disposizioni di revoca e sanzioni.

INDIRIZZI GENERALI

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Nel rispetto delle norme regionali di cui alla LR n. 15/2000, come modificata ed integrata dalla LR n. 8/2008, il presente regolamento disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche, comunque esercitato, le mostre mercato ed ogni altra manifestazione espositiva svolgentisi sul territorio comunale.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le iniziative occasionali di carattere culturale, artistico, promozionale e di tempo libero, organizzate col patrocinio dell'Amministrazione Comunale, nelle quali non si esercita nessuna attività di vendita, ovvero si eserciti con carattere di occasionalità da parte di associazioni.

Le presenti norme trovano altresì applicazione nelle manifestazioni fieristiche locali, organizzate ai sensi della legge nazionale e regionale in materia, e nelle aree organizzate per lo spettacolo viaggiante.

ART. 2 – COMMISSIONE CONSULTIVA DI SVILUPPO ECONOMICO

Si dà atto che il Comune ha popolazione residente inferiore ai 15.000 abitanti, pertanto, in approvazione delle presenti norme e suoi allegati, la consultazione delle parti sociali può essere attuata mediante la consultazione di apposita commissione istituita con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'articolo 10 della LR n. 15/2000.

La Commissione, Presieduta dal Sindaco o suo delegato, è composta da:

- n.2 rappresentanti del mercato cittadino, titolari di posteggio, designati dagli stessi commercianti del mercato;
- n.2 rappresentanti degli esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande;
- n.1 rappresentanti dell'associazione dei commercianti locali su aree private in sede fissa;
- n.1 rappresentante dell'associazione consumatori e degli utenti;
- n. 1 rappresentante della CCIAA Provinciale;

La Commissione ha la stessa durata in carica dell'Organo che la nomina ed ha il compito di partecipare:

- a) alla programmazione delle attività economiche commerciali e di somministrazione;
- b) all'individuazione delle aree da destinarsi all'esercizio delle attività su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) all'istituzione, soppressione o ristrutturazione dei mercati o fiere;
- d) alla modifica o interpretazione delle presenti norme e di altre disposizioni comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio e della somministrazione;
- e) nella gestione dei posteggi partecipando alla formulazione delle graduatorie degli aspiranti concessionari ai posteggi del mercato;
- f) alla definizione dei canoni di concessione del suolo pubblico;
- g) alla risoluzione dei problemi inerenti la funzionalità dei mercati e fiere e delle attività di commercio al dettaglio e della somministrazione.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Responsabile dell'Ufficio Commercio o da suo delegato.

Sino all'approvazione della commissione di cui al presente articolo, in merito ai punti sopra descritti, verranno sentite le associazioni competenti in materia.

ART. 3 - CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

La commissione viene convocata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, o suo delegato, mediante avviso scritto da trasmettere almeno tre giorni prima della seduta oppure su richiesta scritta di almeno due componenti; in quest'ultimo caso la relativa convocazione deve avvenire nei successivi 15 giorni.

La commissione è l'unica referente dell'amministrazione comunale per tutte le problematiche afferenti la gestione di tutte le aree mercatali o fieristiche individuate sul territorio, per ogni problematica afferente il commercio al dettaglio ed alla somministrazione, e si esprime in termini consultivi obbligatori, ma non vincolanti.

Qualora i mercati o le fiere vengano date in gestione ad un consorzio o associazione di operatori su aree pubbliche, la predetta funzione referente viene meno e sarà esercitata dal gestore.

ART. 4 - FINALITÀ

Il Comune, nella predisposizione degli atti programmatori per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sul proprio territorio, e delle altre manifestazioni, persegue le seguenti finalità:

- favorire la razionalizzazione della rete distributiva del commercio su aree pubbliche assicurando la migliore produttività del sistema e qualità del servizio da rendere al consumatore;
- assicurare il principio della libera concorrenza tra le diverse tipologie distributive garantendo un armonico ed equilibrato sviluppo distributivo;
- salvaguardare e riqualificare l'uso del centro storico mediante lo svolgimento di particolari manifestazioni fieristiche specializzate;
- favorire l'esercizio su aree pubbliche nelle zone di nuova espansione urbanistica e prive di strutture a servizio;
- individuare aree pubbliche o private, coperte o scoperte, che consentano lo sviluppo del mercato nel centro abitato evitando il congestionamento del traffico e della viabilità cittadina;
- assicurare che l'attivazione di nuove aree da destinare al commercio su aree pubbliche sia effettivamente correlato all'aumento demografico, alla propensione al consumo e all'offerta commerciale già esistente sul territorio comunale;
- assicurare che le aree individuate per lo svolgimento di mercati o fiere siano di facile accesso ai consumatori; presentino sufficienti spazi a parcheggio per gli operatori; arrechino minimo disagio alla popolazione residente; salvaguardino gli aspetti urbanistici, viabilistici e di pubblica sicurezza; servano a riequilibrare i flussi di domanda e offerta presenti sul territorio ed interessanti aree congestionate;
- promuovere l'aggregazione associativa tra gli operatori in modo da assegnare agli stessi la gestione diretta dei mercati e delle fiere;
- rendere compatibile l'insediamento di mercati e fiere con i fattori di mobilità garantendo parcheggi il più vicino alle aree mercatali e fieristiche e percorsi pedonali protetti;

ART. 5 - DEFINIZIONI

Al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intende per:

- *commercio su aree pubbliche*: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte; tale commercio può comprendere anche l'attività di preparazione e trasformazione dei prodotti alimentari; l'attività può essere esercitata:
 - A)** - in posteggi dati in concessione decennale o occasionale;
 - B)** - in modo itinerante;
- *aree pubbliche*: le piazze, le strade comprese quelle di proprietà privata gravate di servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- *posteggio*: la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- *posti*: i singoli spazi assegnati in occasione di fiere e sagre per l'esercizio dell'attività di vendita o esposizione;
- *mercato*: l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilità, composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- *mercato in sede propria*: il mercato che ha un suo luogo esclusivo di svolgimento costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti;
- *mercato su strada*: il mercato che occupa per un certo tempo della giornata spazi aperti non predisposti ad accoglierlo;
- *mercato esclusivo o specializzato*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- *mercato stagionale*: quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi;
- *mercato straordinario*: l'edizione aggiuntiva del mercato tradizionale che di norma si svolge nel periodo natalizio, pasquale ed estivo o collegato ad eventi particolari;
- *fiera o sagra*: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- *fiera specializzata*: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere;
- *fiera locale*: quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri o esercitata in concomitanza a mostre mercato promosse a valorizzare l'aspetto economico, artistico, artigianale o associativo locale;
- *commercio itinerante su aree pubbliche*: si intende quella forma di commercio o somministrazione svolta con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita;
- *somministrazione di alimenti e bevande*: la vendita di prodotti alimentari effettuata mettendo a disposizione, dei consumatori, impianti ed attrezzature che consentono la consumazione dei prodotti sul posto;

- *esposizioni*: momenti promozionali di attività economiche od associative senza finalità lucrative o imprenditoriali durante le quali non si effettuano operazioni di vendita;
- *mostre-mercato*: esposizione di prodotti artigianali e di produzioni locali; momento promozionale dimostrativo delle attività economiche locali, artistiche, culturali ed associative, con possibilità di vendita diretta dei prodotti esposti;
- *negozio mobile*: il veicolo immatricolato come veicolo speciale uso negozio;
- *banco temporaneo*: l'attrezzatura d'esposizione facilmente smontabile ed allontanabile dal posteggio al termine dell'attività commerciale;
- *operatore*: il soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche;
- *presenze in un mercato, fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- *presenze effettive in un mercato, fiera o mostra mercato*: le volte che un operatore si è presentato sul mercato ed ha effettivamente esercitato l'attività;
- *settore merceologico*: si intende la suddivisione merceologica indicata nelle autorizzazioni o l'eventuale divisione organizzativa delle varie aree mercatali o fieristiche in "alimentare" e "non alimentare";
- *tipologia merceologica*: l'individuazione merceologica per gruppi di prodotti effettuata dal Comune nella pianificazione delle aree mercatali o fieristiche;

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

ART. 6 – CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE AREE E LIMITAZIONI

L'individuazione delle aree da destinare all'esercizio delle attività mercatali o fieristiche, nonché l'individuazione delle aree precluse dall'esercizio dell'attività itinerante, è attuata nell'elaborato di programmazione.

L'individuazione è stata effettuata in osservanza ai seguenti criteri da valersi in ogni momento in cui si rende necessaria l'istituzione od il trasferimento di qualsiasi manifestazione fieristica o mercatale e per il posizionamento di chioschi o l'individuazione di posteggi da utilizzare da parte di operatori itineranti:

- considerare l'impatto territoriale ed ambientale delle aree da destinare all'attività con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- rispettare il diritto della collettività nell'uso delle proprie proprietà private ed attività imprenditoriali;
- salvaguardare, riqualificare ed ammodernare la rete distributiva esistente dotando le aree mercatali e fieristiche di servizi igienici e di adeguati impianti per l'allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria in conformità alle vigenti norme igienico-sanitarie favorendo i mercati in sede propria rispetto a quelli su strada;
- localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori e sufficienti spazi a parcheggio;
 - il massimo dimensionamento dei posteggi o posti al fine di accogliere i nuovi negozi mobili;
 - il minimo disagio alla popolazione residente;

- la salvaguardia dell'attività commerciale in atto con il rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- rispettare i vincoli a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali delle diverse zone o aree urbane;
- limitare l'esercizio dell'attività itinerante solo per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere, nonché delle limitazioni o dei divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- evitare ogni comportamento o l'uso di mezzi che possano compromettere l'esercizio dell'attività mediante inquinamenti di ogni tipo.

ART. 7 – AMPLIAMENTO DELLE AREE MERCATALI

Le aree individuate come all'articolo precedente possono essere ampliate o riorganizzate con provvedimento di Giunta Comunale.

L'atto deliberativo della Giunta Comunale sostituirà la parte contenuta nell'elaborato di programmazione ed interessata dal provvedimento.

REQUISITI D'ACCESSO ALL'ATTIVITA'

ART. 8 – REQUISITI MORALI

Ai sensi dell'articolo 1 bis della LR n. 15/2000, non possono esercitare l'attività di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:

- a)** abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- b)** abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- c)** abbiano riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- d)** siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza.

L'accertamento delle predette condizioni è effettuato d'ufficio sulla base della normativa vigente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) il divieto di esercitare l'attività permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attività.

ART. 9 – REQUISITI PROFESSIONALI

Ai sensi dell'articolo 1 bis della LR n. 15/2000, l'esercizio dell'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, è consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di vendita nel settore merceologico alimentare in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale;

c) essere stato iscritto al Registro Esercenti il Commercio (REC), di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno o più gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n.426, sulla disciplina del commercio).

L'autorizzazione all'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Per i cittadini di paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti professionali è effettuato d'ufficio sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania).

Per i cittadini di paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti professionali è effettuata d'ufficio nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonché degli indirizzi di programmazione regionale.

Nel caso di società il possesso dei requisiti professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attività commerciale.

Nel caso di imprese individuali il requisito professionale per l'attività di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, deve essere posseduto dal titolare.

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 10 – COMPETENZA AMMINISTRATIVA

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni e/o autorizzazioni di posteggio o posti, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed a determinare la relativa sanzione da ingiungere, è attribuita al Responsabile dell'Ufficio Commercio in esecuzione delle disposizioni contenute nell'elaborato di programmazione.

All'Ufficio commercio è demandata la competenza in merito a quanto stabilito e prescritto dal presente Regolamento fatte salve le parti espressamente demandate alla competenza di altri Uffici.

ART. 11 – PROCEDURA DI RILASCIO

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate con le seguenti procedure:

Autorizzazioni tipo A)

- Per il commercio su aree mercato: Il Comune provvede alla pubblicazione all'Albo Pretorio e a mezzo delle associazioni di categoria, dell'elenco dei posteggi liberi ubicati nelle aree di mercato indicando le caratteristiche del mercato e dei posteggi.

Dalla data della sua pubblicazione gli interessati avranno 60 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando apposita modulistica.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Istruttoria predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio in rispondenza alla pianificazione dell'area mercato come risultante dal progetto organizzativo di cui all'elaborato di programmazione;
- Punti 4 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito del mercato come risultante dalla graduatoria di anzianità in essere al momento della pubblicazione;
- Punti 3 Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1bis, comma 8, della LR n. 15/2000;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Istruttoria è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

- Per il commercio su posteggi sparsi: Il Comune pubblica all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi ubicati sul territorio comunale e non rientranti in aree mercatali, indicando le caratteristiche del posteggio.

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando apposita modulistica.

Entro i successivi 20 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Istruttoria predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica;

- Punti 3 Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1bis, comma 8, della LR n. 15/2000;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Istruttoria è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 5 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 10 giorni dalla data della sua pubblicazione.

- Per il commercio su aree commerciali private: Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e quelli operanti sul mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e di anzianità d'attività

Il Comune pubblica all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche.

Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in Comune utilizzando apposita modulistica. Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato cittadino, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Istruttoria predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:

- Punti 4 Osservanza della tipologia merceologica del posteggio;
- Punti 3 Attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1bis, comma 8, della LR n. 15/2000;
- Punti 2 Anzianità di registro delle imprese;
- Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Istruttoria è ammessa istanza di revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Autorizzazione tipo B)

- Per il commercio in forma itinerante: Gli interessati, residenti o aventi sede legale nel Comune, devono presentare domanda utilizzando apposita modulistica. Entro 15 giorni dalla data di presentazione, l'Ufficio Commercio comunica all'interessato il

nominativo del Responsabile del Procedimento e l'eventuale integrazione o regolarizzazione dell'istanza. La richiesta di integrazione o regolarizzazione può essere fatta una sola volta ed interrompe il termine per il consolidamento del silenzio assenso.

Il termine ricorrerà di nuovo ad avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda.

Trascorsi 90 giorni senza che il Responsabile dell'Ufficio Commercio si pronunci con un diniego, la domanda si intende accolta.

Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionale – La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

ART. 12 – AUTORIZZAZIONI

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui alla lettera **A)** del precedente articolo, abilita, oltre all'esercizio del commercio in posteggi in concessione decennale o occasionale, anche alla partecipazione di fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale con esclusione delle ore in cui è concessionario di un posteggio mercatale.

L'autorizzazione per l'esercizio in forma itinerante, di cui alla lettera **B)** del precedente articolo, abilita, oltre all'esercizio del commercio in modo itinerante, alla vendita ed alla partecipazione di fiere su tutto il territorio nazionale; abilita altresì alla vendita presso il domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

Alle persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite non può essere rilasciata più di una autorizzazione di tipo **B)**.

Entrambe le autorizzazioni sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per le rispettive attività. L'abilitazione alla somministrazione è indicata con apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

Le autorizzazioni per la partecipazione alle altre manifestazioni, istituite con successivi atti di Giunta Comunale ed inserite nell'elaborato di programmazione, sono rilasciate dall'Ufficio Commercio in osservanza alle disposizioni che disciplinano dette manifestazioni e contenute nelle delibere di istituzione.

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

ART. 13 – INIZIO ATTIVITÀ

Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio della decisione di accoglimento dell'istanza, deve iniziare l'attività di vendita trasmettendo il **modulo A – DIAP + schede 4 e 5** (solo alimentari) e la certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento non verrà rilasciata l'autorizzazione; ovvero, il venire meno, ad

attività iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si procederà alla revoca del titolo.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio, avvalendosi della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, *annualmente verifica* la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente mediante la presentazione della prevista certificazione.

ART. 14 – CARTA D'ESERCIZIO

Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attività, l'operatore su aree pubbliche, utilizzando apposita modulistica, autocertifica gli elementi di identificazione personale ed i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attività nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante.

Detta autocertificazione costituisce la carta di esercizio ed ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, che devono essere esibiti in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza unitamente alla carta d'esercizio.

La carta d'esercizio può essere compilata direttamente dall'operatore e anche dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. La stessa deve essere validata, a cura dell'operatore medesimo, da tutti i Comuni in cui è svolta l'attività.

La carta d'esercizio deve essere mostrata nell'esercizio dell'attività e ogni aggiornamento della stessa deve essere effettuato entro 90 giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

ART. 15 – SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o proprietà dell'azienda o di un ramo di essa, per atto tra vivi o a causa di morte, è inteso come continuazione dell'attività aziendale a capo di un soggetto diverso, pertanto l'interessato dovrà presentare una comunicazione dell'avvenuto subingresso corredata dalla copia dell'avvenuta acquisizione dell'azienda o di un ramo di essa utilizzando il **modulo B – DIAP + scheda 2**.

La DIAP deve essere presentata entro quattro mesi dall'avvenuta cessione dell'azienda e nel frattempo il subentrante può continuare ad operare con l'autorizzazione a nome del cedente purché accompagnata da un atto notarile dal quale risulti l'effettiva acquisizione.

Decorsi i quattro mesi utili, l'interessato può chiedere una eventuale proroga di ulteriori 30 giorni per comprovata necessità. Decorsi ulteriormente questo periodo senza che venga presentata la prescritta DIAP, il Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla comunicazione dell'avvenuta decadenza dell'autorizzazione e disporrà la revoca della concessione del posteggio.

Nel caso di subingresso per causa di morte, gli eredi legittimi possono continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività tenendo allegato all'autorizzazione un atto di notorietà dal quale risulti il loro titolo di erede. Qualora entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione, non venga presentata la DIAP, il Responsabile dell'Ufficio Commercio procederà alla revoca dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.

Il subingresso nella titolarità o gestione dell'azienda, trasferisce anche i titoli di priorità che il cedente aveva in godimento al momento della cessione dell'azienda.

Nei casi di affitto d'azienda, l'autorizzazione è rilasciata per la durata del contratto d'affitto. Trascorsi quattro mesi dalla data di scadenza del contratto di affittanza senza che venga data comunicazione di continuità da parte dell'affittuario o del titolare originario, il diritto ad esercitare l'attività decade.

Qualora sia stata comunicata la reintestazione al titolare originario, ma l'attività non viene esercitata per un anno, l'autorizzazione verrà revocata con le modalità stabilite dal successivo articolo 16.

ART. 16 – PROCEDURA DI REVOCA

L'autorizzazione è revocata per i seguenti motivi:

1. qualora non venga iniziata l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
2. per decadenza dalla concessione del posteggio;
3. qualora il titolare di una autorizzazione per l'esercizio del commercio itinerante sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga non superiore a 3 mesi in caso di comprovata necessità;
4. per perdita dei requisiti soggettivi;
5. mancato assolvimento agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dall'articolo 13 del presente regolamento;
6. non venga assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale;
7. in caso di subingresso per causa di morte quando entro un anno dal decesso del titolare dell'autorizzazione non venga presentata la comunicazione di subingresso da parte degli eredi;
8. per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera (solo se si dispone la concessione decennale per il posto nella fiera).

L'atto di revoca è disposto dal Responsabile dell'Ufficio Commercio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio in modo da comprendere due giornate di mercato.

Alla revoca dell'autorizzazione di tipo **A)** segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

ART. 17 – DIMOSTRAZIONE DEL TITOLO ED INFORMAZIONI

L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale mediante l'esibizione in originale dell'autorizzazione e documentazione attestante l'idoneità sanitaria del mezzo e strutture utilizzate ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza.

Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro rapporto giuridico che li riconduca al titolare dell'autorizzazione. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile dovrà essere data entro 10 giorni, diversamente si procederà in termini sanzionatori.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunica alla C.C.I.A.A. ogni provvedimento di rilascio, di revoca, di modifica dell'autorizzazione, nonché tutte le variazioni relativi a subingressi, cessazioni, decadenze e la situazione relativa ai mercati e fiere indicando:

- la denominazione della fiera o mercato;

- la loro localizzazione;
- l'ampiezza delle aree;
- il numero dei relativi posteggi;
- la durata;
- l'orario di apertura e chiusura dell'attività di mercato;
- i nominativi degli assegnatari dei posteggi.

ART. 18 – ORARIO DI ATTIVITÀ

Il Sindaco nel coordinare gli orari di vendita su aree pubbliche deve attenersi alle disposizioni legislative ed ai seguenti criteri:

- l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;
- devono essere individuati particolari orari per gli operatori esercenti anche la somministrazione di alimenti e bevande su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;
- organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;
- può essere istituito un mercato nelle giornate di domenica o festive;
- il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;
- l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00 con possibilità di effettuazione dei mercati anche in orari pomeridiani o serali;
- per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblico interesse o di ordine pubblico, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuta al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

POSTEGGI

ART. 19 - CONCESSIONE DEI POSTEGGI

L'esercizio del commercio su aree pubbliche, oltre all'autorizzazione commerciale, è soggetto all'ottenimento di una concessione per occupare i posteggi mercatali ed i posteggi sparsi, o di una autorizzazione limitata alla durata della manifestazione per occupare i posti in una fiera o altre manifestazioni occasionali e locali.

ART. 20 – ASSEGNAZIONE

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma fissa e delle altre attività di cui al presente regolamento, devono essere esercitate solo nelle aree appositamente individuate e nel rispetto del settore o della tipologia merceologica dei posteggi individuati nelle predette aree.

L'assegnazione dei posteggi è effettuata mediante il rilascio di una concessione decennale o di una autorizzazione anche con eventuale criterio di rotazione stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

ART. 21 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

La concessione dei posteggi sparsi o nelle aree mercatali segue di diritto al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

Salvo diversa disposizione afferente la singola fiera o manifestazione che disponga la concessione pluriennale del posto (max 10 anni), l'occupazione di posti nell'area della fiera o sagra locale, nelle altre manifestazioni temporanee od occasionali è subordinata all'ottenimento di una autorizzazione limitata ai giorni di fiera o di manifestazione.

Nell'atto di concessione o autorizzazione vengono indicate una serie di prescrizioni, che l'operatore deve osservare, riguardanti:

- la dimensione del suolo pubblico o posteggio che può essere utilizzato;
- la sua ubicazione;
- i giorni e le ore nei quali può essere svolta l'attività commerciale;
- la tipologia merceologica ovvero il tipo di attività di somministrazione per la quale viene concesso il posteggio o posto;
- la prescrizione di lasciare pulita l'area del posteggio o posto dopo l'uso;
- altre eventuali prescrizioni dettate da ragioni viabilistiche, igienico-sanitarie ed annonarie.

Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore oggetto della sua autorizzazione.

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione commerciale comporta anche il passaggio della concessione del posteggio al subentrante, di conseguenza la concessione non può essere ceduta a nessun titolo se non con l'azienda commerciale.

La concessione del posteggio ha una durata decennale ed è rinnovata con semplice certificazione del possesso dei requisiti soggettivi dell'interessato.

ART. 22 - USO DEL POSTEGGIO

L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

1. il titolare non può scambiare il posteggio con un altro senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Commercio;
2. non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
3. tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
4. i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura dei mercati, fiere o manifestazioni e devono essere rimossi entro due ore dopo la chiusura delle operazioni di vendita;
5. non è possibile abbandonare il posteggio prima dell'orario di chiusura delle operazioni di vendita;
6. i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;

7. è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
8. è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
9. non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
10. è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
11. i rifiuti devono essere raccolti in apposito sacco e conferiti al servizio raccolta al termine dell'attività; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
12. è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
13. è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale originale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo;
14. l'assegnazione dei posteggi liberi, salvo diversa indicazione prevista per il mercato e le fiere, è disposta giornalmente dagli incaricati sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:
 - Rispetto del settore merceologico;
 - Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
 - Più alto numero di presenze alla spunta riferita all'anno solare nell'area in cui è insito il posteggio;
 - La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

ART. 23 - CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi similari per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi; uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

ART. 24 - INDENNIZZO, RIMBORSI, RESPONSABILITÀ

L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale, che dovessero per qualsiasi motivo derivare nell'esercizio dell'attività commerciale.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico,

di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, ecc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

ART. 25 - CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DELLE AREE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le biciclette, le carrozzine degli invalidi e i passeggini dei bambini; non è consentita altresì la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione del Comune, è ammessa nella loro prossimità.

ART. 26 - CANONE DI OCCUPAZIONE E DI CONCESSIONE

L'uso temporaneo, di un posteggio o posto per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, o altre attività di cui alle presenti norme, è subordinato al pagamento di un canone commisurato per l'utilizzo giornaliero del posteggio o posto e dei relativi servizi prestati sull'area (cosap).

Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento di un canone ricognitorio annuale determinato dalla Giunta Comunale sentita la commissione sviluppo economico, che tenga in considerazione i servizi prestati sull'area. Detto canone potrà essere rivisto annualmente in funzione degli eventuali aumenti dei costi di gestione dei servizi.

Il canone di concessione è riscosso in forma anticipata mediante bollettini di conto corrente postale o altra forma autorizzata in unica rata scadente il 31 gennaio o due rate scadenti il 31 gennaio ed il 30 giugno. Il mancato versamento di una rata entro il termine imposto comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorata degli interessi di legge.

La sospensione non può protrarsi oltre il termine di pagamento della rata successiva e l'omesso pagamento anche della rata successiva comporterà la decadenza della concessione.

La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, o delle altre attività di cui al presente regolamento, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone giornaliero di occupazione.

ART. 27 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

L'operatore decade dalla concessione del posteggio quando non utilizza il posteggio per un periodo, anche frazionato, complessivamente superiore a quattro mesi in un anno solare. Nel computo del mancato utilizzo non rientrano le assenze per malattia, gravidanza purché documentate.

L'operatore decade altresì dalla concessione, dall'autorizzazione o da eventuali diritti maturati sul posteggio per l'inosservanza alle presenti norme.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato; alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

ART. 28 – REVOCA DELLA CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE DEL POSTEGGIO

La revoca della concessione o dell'autorizzazione del posteggio può sempre essere disposta in qualunque momento dal Responsabile dell'Ufficio Commercio senza oneri a carico del Comune.

In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse con esclusioni di oneri a carico del Comune, il titolare ha diritto di ottenere un altro posteggio sul territorio comunale per il tempo restante di validità della concessione revocata.

Il nuovo posteggio concesso deve avere le caratteristiche dimensionali del precedente e deve essere localizzato, per quanto possibile, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente l'attività nel posteggio revocato.

ESERCIZIO DEL COMMERCIO ITINERANTE

ART. 29 – TEMPI E MODALITÀ D'ESERCIZIO

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste max di 1 ora per effettuare le operazioni di vendita con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'elaborato di programmazione.

Nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di tornare nella medesima zona di programmazione commerciale, come individuate nell'elaborato di programmazione.

E' vietato effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante posto lungo la stessa via o comunque posto in luogo ben visibile.

A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale: nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata; nei parcheggi riservati ai portatori di handicap; nelle aree di sosta controllata a pagamento od a orario; in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve; lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina; lungo la pista e percorsi ciclabili.

L'attività è altresì vietata lungo la viabilità principale urbana formata dalle vie indicate nell'elaborato di programmazione.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo **A**) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nelle ore in cui è concessionario di un posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo **B)** sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del DLgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

Nelle ore di svolgimento dei mercati, fiere, mostre-mercato ed altre manifestazioni di cui alle presenti norme, è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese nella zona di programmazione commerciale (come individuate nell'elaborato di programmazione) nella quale si tiene la manifestazione ed in quelle contermini.

DISPOSIZIONI PER IL MERCATO

ART. 30 – DEFINIZIONE E ISTITUZIONE DEL MERCATO

Il mercato, come definito dalle presenti norme, può essere esclusivo o specializzato quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese. E' stagionale quando ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a sei mesi.

Attualmente nel Comune di Cislago il mercato settimanale risulta istituito presso l'area pubblica individuata nel parcheggio sito in Via Don Luigi Monza denominata "Piazzale Montelungo" con i tempi, le modalità e le caratteristiche stabilite dall'elaborato di programmazione;

L'istituzione di nuovi mercati è soggetta a preventiva approvazione del Consiglio Comunale sentita l'apposita Commissione Comunale. L'individuazione delle rispettive aree è effettuata con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 6.

I mercati locali si svolgono sulle aree pubbliche appositamente attrezzate per la vendita al dettaglio di merci varie nei limiti di spazio e di tempo fissati nell'elaborato di programmazione.

Con delibera della Giunta Comunale possono essere indetti non più di dodici mercati straordinari per anno solare collegati ad eventi particolari.

ART. 31 - CONTINGENTE DI POSTEGGI NEI MERCATI

L'istituzione di mercati periodici risponde all'esigenza di offrire un servizio commerciale completo e nello stesso tempo di introdurre nel sistema distributivo una differenziazione delle forme di vendita al fine di consentire fra esse una tensione concorrenziale dinamica nel rispetto dell'equilibrio commerciale.

Nell'elaborato di programmazione, si individuano i mercati con la loro consistenza in numero e caratteristiche dei posteggi, il relativo contingentamento in termini di tipologia merceologica ed orario di svolgimento.

Il contingente è espresso in termini di banchi ed è raggiungibile mediante conversioni merceologiche o trasformazione della tipologia di posteggi in eccesso ed in caso di cessazione dell'attività.

Eventuali posteggi liberi da assegnare sono resi disponibili agli operatori del mercato per l'adeguamento dei propri posteggi in relazione delle strutture di vendita utilizzate. I restanti posteggi sono posti in assegnazione con la procedura di cui all'articolo 12.

ART. 32 - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI MERCATO

Lo spostamento del giorno di mercato è ammesso solo per effettive esigenze pubbliche o quando il giorno coincida con una festività legalmente riconosciuta e comunque in occasione del Natale, Capodanno e Pasqua. In tali occasioni il mercato viene spostato il giorno precedente non festivo con l'osservanza degli stessi orari di esercizio.

Nel caso di spostamento del giorno di mercato l'eventuale assenza non verrà conteggiata a nessun fine.

ART. 33 – SOPPRESSIONE, VARIAZIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE MERCATO

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico.

L'ampliamento o la riduzione del mercato è deliberata dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituisce modifica dell'elaborato di programmazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Commercio comunica alla Regione l'eventuale soppressione del mercato o riduzione dei posteggi esistenti indicandone il numero e le caratteristiche dei posteggi.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentita la Commissione Consultiva di Sviluppo Economico con le seguenti modalità:

1. osservanza dei settori merceologici;
2. osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
3. anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
4. anzianità di presenza effettiva sul mercato;
5. anzianità di iscrizione al registro imprese;
6. necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività.

Il trasferimento permanente del mercato è disposto con la procedura di cui al punto precedente e la nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione sviluppo economico, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

In caso la data di effettuazione del mercato coincida e si sovrapponga alle date delle fiere da svolgersi sulla stessa area, il mercato verrà recuperato in altra data.

ART. 34 - POSTEGGI DEL MERCATO

Nello stesso mercato l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posteggio in concessione.

In aggiunta ai posteggi che compongono il mercato, come indicati nell'elaborato di programmazione, la Giunta Comunale può istituire un posteggio per **battitori** (settore non alimentare) da assegnare ad una associazione di categoria che lo gestirà in turnazione tra i propri iscritti con calendario da trasmettere all'Ufficio Commercio.

Corrispondendo alle richieste dei **produttori agricoli**, i posteggi individuati sul mercato non possono superare il 3% del numero complessivo dei posteggi e sono

assegnati a rotazione tra i richiedenti produttori agricoli. Nei predetti posteggi, per motivi igienici sanitari connessi, non è ammessa la vendita di animali. L'assegnazione avviene su richiesta diretta degli interessati in analogia ai criteri stabiliti per l'assegnazione dei posteggi sparsi. In caso di assenza di produttori agricoli, il posteggio resterà libero.

ART. 35 - SPUNTA GIORNALIERA

L'occupazione dei posteggi nelle aree mercato deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali di vendita stabilita nell'elaborato di programmazione; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi ad eventuali operatori su aree pubbliche itineranti che si presentassero per la spunta.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati e l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono i seguenti in ordine di rilevanza:

- Rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- Favorire l'inserimento di generi nuovi;
- Più alto numero di presenze alla spunta con riferimento all'anno solare nel settore in cui è insito il posteggio;
- La maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

Della spunta si terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta giornaliera per singola tipologia merceologica nel seguente modo:

1. si registreranno gli operatori che effettivamente partecipano alla spunta giornaliera indipendentemente che abbiano avuto assegnato un posteggio ed abbiano esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori per anzianità sommativa che concorrerà solo in assegnazione definitiva del posteggio libero.

L'assegnazione dei posti liberi è effettuata ad insindacabile giudizio dell'incaricato alla spunta e l'eventuale rinuncia sarà considerata come assenza dalla spunta.

Al termine di ogni anno, il Responsabile dell'Ufficio Commercio, determinerà una graduatoria di inizio nuovo anno che tenga conto delle presenze di spunta registrate nel trascorso anno che saranno di conseguenza azzerate.

Alla spunta non sono ammessi operatori su aree pubbliche che hanno ceduto per affittanza d'azienda un posteggio sull'area mercatale in questione.

La disponibilità dei posteggi riservati ai produttori agricoli possono essere assegnati unicamente ad operatori commerciali che vendono piante e fiori ed in assenza di questi agli operatori che hanno il maggior numero di presenze sul mercato.

DISPOSIZIONI PER FIERE E SAGRE

ART. 36 - ISTITUZIONE DELLE FIERE O SAGRE

La fiera o sagra, come definita dall'articolo 6 delle presenti norme, può essere specializzata quando il 90% dei posti è occupato da merceologie del medesimo

genere; è fiera locale quando è svolta a promuovere e valorizzare centri storici o quartieri.

L'istituzione di nuove fiere o sagre è deliberata dalla Giunta Comunale unitamente alla individuazione delle rispettive aree e con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 6. Il modello organizzativo delle nuove fiere o sagre dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Non si possono effettuare fiere o sagre nelle giornate di Capodanno, S. Pasqua e S. Natale.

ART. 37 - CONTINGENTE DI POSTI NELLE FIERE O SAGRE

Le fiere e sagre rispondono all'esigenza di mantenere e recuperare tradizioni locali che diversamente andrebbero perse nel tempo. Le manifestazioni tradizionali sono individuate nell'elaborato di programmazione.

Il contingente è espresso in termini di posti, per settori e tipologia merceologica.

In occasione delle fiere o sagre, è data la possibilità ai titolari degli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale o in altro modo partecipativo nella fiera o sagra.

ART. 38 - SPOSTAMENTO DEL GIORNO DI FIERA O SAGRA

Lo spostamento del giorno di fiera è ammesso solo per effettive esigenze di pubblico interesse e dello spostamento ne va data preventiva comunicazione agli operatori che abbiano fatto richiesta di partecipazione.

ART. 39 - SOPPRESSIONE E TRASFERIMENTO DELLE AREE DI FIERA O SAGRA

I casi di soppressione e la variazione permanente del giorno di effettuazione delle fiere tradizionali, come individuate nell'elaborato di programmazione, sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione comunale.

L'ampliamento ed il potenziamento delle medesime è deliberato dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente ed il provvedimento costituirà modifica all'elaborato di programmazione.

Il provvedimento di trasferimento temporaneo o permanente dell'area di svolgimento della fiera o sagra disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile dell'Ufficio Commercio sentita la commissione comunale che disporrà la riorganizzazione della fiera tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 7. La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione fiere, è sottoposta all'approvazione della Giunta Comunale ed il provvedimento costituirà modifica all'elaborato di programmazione.

I casi di soppressione, di ampliamento e di potenziamento delle fiere o sagre diverse da quelle individuate al primo comma, sono deliberati dalla Giunta Comunale sentita la Commissione Sviluppo Economico ed il provvedimento costituirà modifica all'elaborato di programmazione.

ART. 40 - POSTI NELLE FIERE O SAGRE

Tutti gli operatori di commercio su aree pubbliche, a livello nazionale, possono partecipare all'assegnazione dei posti delle fiere o sagre.

I posti disponibili sono assegnati con la seguente procedura:

- Gli interessati entro 60 giorni prima dello svolgimento della fiera devono presentare la richiesta con lettera raccomandata AR o direttamente in comune utilizzando apposita modulistica.
- Entro i successivi 10 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Responsabile dell'Istruttoria predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti punti:
 - Punti 6 Osservanza del settore merceologico che è condizione indispensabile per concorrere all'assegnazione del posto;
 - Punti 5 Osservanza della tipologia merceologica del posto in rispondenza alla pianificazione della fiera come risultante dal rispettivo progetto organizzativo;
 - Punti 4 Possesso di attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 1 bis, comma 8, della LR n. 15/2000;
 - Punti 3 Maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
 - Punti 2 Maggior numero di presenze maturate nell'ambito della singola fiera come risultante dalla graduatoria agli atti;
 - Punti 1 Anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.
- A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del comune.

Contro la graduatoria stilata dal Responsabile dell'Istruttoria è ammessa istanza di revisione da inoltrare alla Giunta Comunale entro 10 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 10 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il medesimo giorno.

Agli operatori verrà comunicato il numero del posto assegnato e verrà loro inviato il bollettino per il pagamento del diritto di partecipazione la cui ricevuta dovrà essere trasmessa a mezzo fax all'Ufficio Commercio prima del giorno di fiera. La mancata esibizione del pagamento del diritto rende nulla la decisione di assegnazione.

Nella stessa fiera l'operatore commerciale non potrà avere in assegnazione più di un posto.

L'assegnazione dei posti può essere disposta anche per più anni consecutivi per un max di 10, ma senza vincoli di recesso o altre obbligazioni a carico dell'amministrazione comunale che si riserva il diritto di modificare l'organizzazione e le finalità promozionali della fiera o sagra in ogni momento lo ritenga utile a proprio insindacabile giudizio.

Nelle fiere o sagre di durata fino a due giornate è obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere o sagre di durata superiore a due giorni è ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.

Alle fiere o sagre possono partecipare anche produttori agricoli nella misura dei posti loro riservati

ART. 41 - SPUNTA GIORNALIERA

Al fine di evitare commercializzazioni improprie dei posti, si dispone che l'occupazione degli stessi nelle fiere o sagre non opera in ragione del titolo autorizzativo posseduto, ma opera nella persona fisica del titolare dell'autorizzazione o altra persona dallo stesso preposta o delegata in virtù di un preciso atto giuridico registrato da mostrare all'incaricato comunale. La mancanza del predetto atto comporta l'esclusione dalla partecipazione alla fiera o sagra.

La predetta disposizione si applica anche agli operatori che si presentassero per la spunta come descritta nei commi successivi.

L'occupazione dei posti nelle fiere deve essere effettuata entro mezz'ora prima dell'inizio delle operazioni commerciali; dopo tale termine si procederà ad assegnare i posti liberi agli operatori su aree pubbliche che si presentassero per la spunta e risultanti primi esclusi in graduatoria fino a suo esaurimento.

Possono partecipare alla spunta solo coloro che sono in possesso dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche. L'autorizzazione in originale deve essere mostrata agli incaricati al momento dell'assegnazione del posto, l'eventuale rifiuto o mancanza è titolo di esclusione dalla spunta.

I criteri di assegnazione per la spunta giornaliera sono gli stessi previsti per la definizione della graduatoria.

L'Ufficio Commercio terrà una registrazione delle partecipazioni alla spunta disponendo due graduatorie dell'ordine di spunta giornaliero e per tipologia merceologica:

1. per le effettive presenze, ovvero si registreranno gli operatori che nella spunta hanno effettivamente avuto assegnato un posto ed hanno esercitato l'attività;
2. per presenze, ovvero si registreranno gli operatori indipendentemente dal fatto che abbiano potuto o meno svolgere l'attività.

L'eventuale disponibilità dei posti riservati ai produttori agricoli dovrà essere riconosciuta solo a venditori di fiori o piante od articoli comunque abbinabili all'esercizio dell'attività agricola.

ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

ART. 42 – AREE SPARSE

L'istituzione di posti sparsi sul territorio comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi andrà ad integrare l'elaborato di programmazione.

ART. 43 – AREE PER ESERCIZIO STAGIONALE.

L'istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle presenti norme. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi andrà ad integrare l'elaborato di programmazione.

ART. 44 – AREE PER ESERCIZIO TEMPORANEO O OCCASIONALE.

Manifestazioni temporanee – sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolci, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a

seconda dell'organizzazione della manifestazione e comunque è contenuta ad un massimo di 30 operatori.

Mostre-mercato ed altre manifestazioni - Al fine di promuovere l'attività economica del territorio comunale e limitrofo, con deliberazione della giunta comunale possono organizzarsi in forma occasionale delle mostre mercato o simili manifestazioni espositive o promozionali secondo le indicazioni regionali.

La mostra-mercato, se istituita in forma permanente, è regolamentata come da apposita modulistica e la domanda di partecipazione deve essere presentata annualmente utilizzando apposita modulistica.

ART. 45 – AREE COMMERCIALI PRIVATE

Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori residenti nel comune e nel mercato seguendo il grado di anzianità nell'attività. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di Giunta Comunale di istituzione che diverrà integrazione dell'elaborato di programmazione.

ART. 46 – PRODUTTORI AGRICOLI

Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli deve essere effettuata con l'osservanza delle presenti norme per quanto concerne l'uso dei posteggi, l'orario di vendita e l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività di vendita da parte dei produttori agricoli in forma itinerante deve comunque contenersi tra le ore 5:00 e le ore 24:00.

ART. 47 – ARTIGIANI E MESTIERI AMBULANTI

L'esercizio di mestieri artigianali ambulanti, che includono anche la cessione diretta dei beni di propria produzione, oltre all'osservanza di norme speciali che ne regolano l'attività, è soggetto alle presenti norme previste per l'occupazione e l'uso dei posteggi e per l'esercizio del commercio itinerante.

L'esercizio dell'attività artigianale o di servizio esercitate in forma itinerante deve comunque contenersi tra le ore 5:00 e le ore 24:00.

DISPOSIZIONI IGIENICHE - SANITARIE

ART. 48 - ATTREZZATURE ED ESPOSIZIONE DELLA MERCE

I banchi, le tende ed altri impianti per l'esercizio del commercio sulle aree del mercato, devono rispondere ai necessari requisiti di solidità, pulizia, decoro ed igienicità in ogni caso le merci non possono essere collocate al suolo.

E' consentito esclusivamente ai venditori di fiori, piante, terraglie, calzature, articoli casalinghi e ferramenta, la disposizione della merce al suolo sempre che essa sia contenuta nei limiti di superficie del posteggio.

Tutte le merci esposte devono essere disposte con proprietà ed ordine con l'indicazione chiara e ben leggibile dei rispettivi prezzi di vendita anche per unità di misura.

Per la vendita dei prodotti ortofrutticoli è ammesso l'uso di banchi costituiti da una plancia di materiale lavabile posta ad un'altezza di almeno un metro dal suolo a condizione che i prodotti siano esposti negli imballaggi originali o altri recipienti igienicamente idonei. Detti prodotti ortofrutticoli consumabili previa sbucciatura o bollitura, possono comunque essere esposti in idonei contenitori all'interno dello posteggio concesso ad un'altezza non inferiore ai 50 cm. dal suolo.

L'esposizione di generi alimentari è consentita solo negli imballaggi originali o in altri recipienti o vetrine di custodia atti a proteggere i prodotti dalla polvere, dall'insudiciamento, dalla contaminazione da parte di insetti, dal contatto con il pubblico.

Le vetrine di custodia devono avere libera soltanto la facciata verso il venditore in modo da permettere il prelievo della merce.

I salumi, i formaggi tagliati e i prodotti in conserva privi anche in parte dell'involucro originale, dovranno essere tenuti su scaffali chiusi, oppure protetti con vetrine, cellophane o veli. I salumi ed i formaggi devono essere tagliati all'atto della vendita.

L'esposizione dei prodotti alimentari confezionati è ammessa anche fuori dalle vetrine in idonei contenitori, ma devono comunque essere mantenuti all'interno del posteggio concesso e ad un'altezza di almeno 50 cm. dal suolo.

E' vietato al pubblico di toccare le merci alimentari non confezionate sotto pena il sequestro della merce medesima. Il sequestro viene altresì disposto per la merce esposta in modo non conforme al presente articolo.

ART. 49 - ATTREZZATURE PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

Per la vendita dei generi alimentari deperibili o non confezionati si dispone l'uso dell'automezzo attrezzato a negozio mobile con allacciamento alla rete elettrica, idrica e fognaria quando necessaria, dichiarato idoneo da competenti uffici ASL.

Per l'esercizio della vendita in posteggi sparsi o in aree non attrezzate, i predetti negozi mobili debbono essere attrezzati con generatore di energia elettrica, riserva di acqua potabile e serbatoio di raccolta acque reflue. L'uso del generatore di energia elettrica non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico sull'area pubblica.

La vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e dei prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi deve essere fatta soltanto con acqua potabile.

L'uso dei banchi temporanei è vietato per la vendita di prodotti deperibili, per la vendita di carni fresche e prodotti ittici.

ART. 50 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI

La vendita e la preparazione sulle aree individuate per il commercio su aree pubbliche, dei seguenti prodotti alimentari, sono subordinate al rispetto delle norme di seguito riportate:

1. *Prodotti surgelati o congelati*: Non è consentito il commercio di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati o congelati.
2. *Carni fresche e prodotti a base di carne*: Per la vendita delle carni fresche o dei prodotti a base di carne e dei prodotti di salumeria, si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - devono essere disponibili attrezzature frigorifere idonee a mantenere ininterrotta la catena del freddo sia durante la conservazione, sia durante l'esposizione delle carni fresche, dei preparati a base di carne e dei prodotti di salumeria;
 - i banchi di esposizione devono essere dotati di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per i preparati a base di carne e per i prodotti di salumeria;
 - è vietata la vendita di carni fresche allo stato di congelazione o scongelazione;
 - si può procedere al momento, su richiesta dell'acquirente, alla produzione di carni fresche macinate;
 - le carni fresche devono essere poste in vendita già opportunamente sezionate e pulite; è vietata l'attività di sezionamento e preparazione delle carni fresche e l'eviscerazione dei prodotti avicunicoli.
3. *Prodotti di gastronomia*: Per la vendita dei prodotti di gastronomia si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti da consumarsi freddi, in attesa della vendita, devono essere mantenuti alle temperature previste dalla normativa vigente;
 - è vietata la preparazione di prodotti della gastronomia da vendere cotti;
 - nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati e/o che non necessitano di una preparazione per la successiva immediata somministrazione e/o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime di caldo";
 - i piani cottura, la friggitrice, il forno o il girarrosto, devono essere dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, il banco scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto in attesa di vendita deve garantire una temperatura tra i 60° ed i 65° centigradi; tutte le attrezzature devono essere in acciaio inox ed a tenuta stagna.
4. *Prodotti della pesca*: Per la vendita dei prodotti della pesca si devono osservare le seguenti prescrizioni:
 - i prodotti della pesca devono essere mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;
 - è consentita la conservazione dei prodotti della pesca in regime di freddo per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;
 - si può procedere sul posto alla frittura del pesce purché il piano della frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori ed il banco caldo sia in acciaio inox ed a tenuta stagna;
 - le operazioni di decapitazione, eviscerazione, sfilettatura possono essere fatte al momento su richiesta dell'acquirente; il cascame deve essere raccolto in apposito contenitore a tenuta ed asportato dall'area mercato a cura del venditore.
5. *Molluschi bivalvi vivi*: Per la vendita dei molluschi bivalvi vivi si devono osservare le seguenti prescrizioni:

- avere dispositivi atti a raccogliere e smaltire l'acqua intravalvare;
 - idoneo impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;
 - avere appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca per il loro mantenimento in condizioni di igiene e vitalità;
 - è vietata la vendita in forma itinerante di molluschi bivalvi vivi.
6. *Prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi*: La vendita di prodotti della pesca e dell'acquicoltura vivi è vietata.
 7. *Vendita di funghi*: La vendita di funghi epigei freschi è soggetta ad ulteriore autorizzazione comunale. E' vietata la vendita itinerante di funghi freschi allo stato sfuso.
 8. *Vendita del pane*: La vendita del pane sfuso è consentita nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione igienicamente approvati dall'ASL. In assenza di tali banchi è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.
 9. *Somministrazione*: Ferma l'osservanza di tutte le norme igieniche sanitarie sopra indicate per la vendita, preparazione e la manipolazione di alimenti, è vietata in modo categorico la vendita ambulante di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione; non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a 0,20 litri per i vini e assimilati e 0,33 litri per le altre bevande.

VIGILANZA E SANZIONI

ART. 51 - VIGILANZA

La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza delle presenti norme nonché la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata alla Polizia Locale.

La riscossione del canone per l'occupazione temporanea dei posteggi disponibili è affidata al gestore della spunta mercatale.

Autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi o competente ad essere sentita in ragione delle contestazioni è il Sindaco o suo delegato.

ART. 52 – SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 8, della LR n. 15/2000, sono punite con la sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 10.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – Art. 2, comma 3, LR n. 15/2000;
2. l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dal territorio o dalle aree mercatali assegnate – Art. 2, commi 4 e 5 LR n. 15/2000;
3. esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi - Art. 2, comma 3, LR n. 15/2000;
4. persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta o delegata che garantisca i requisiti professionali - Art. 2, comma 3, LR n. 15/2000;

5. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo **A)** – Art. 2, comma 4, LR n. 15/2000;
6. l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione - Art. 7, comma 1, LR n. 15/2000;

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.852,00 a € 15.493,00, le seguenti violazioni:

1. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo **B)** presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 DLgs 114/98;

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 3.000,00, le seguenti violazioni al presente regolamento:

1. articolo 14 - Carta d'esercizio (rif. Art. 8 LR n. 15/2000);
2. articolo 18 - Orario di attività (rif. Art. 8 LR n. 15/2000);
3. articolo 17 - Dimostrazione del titolo (rif. Art. 2, comma 6 quater, LR n. 15/2000)
4. articolo 22 - Uso del posteggio (rif. Art. 3, comma 1, LR n. 15/2000);
5. articolo 23 - Condotta venditori (rif. Art. 3, comma 1, LR n. 15/2000);
6. articolo 29 commi 1,2,3 - Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 2, comma 2, LR 15/2000);
7. articolo 29 commi 4,5 - Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 3, comma 2, LR 15/2000);
8. articolo 29 commi 6 - Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 3, comma 7, LR 15/2000);
9. articolo 29 commi 8 - Tempi e modalità d'esercizio del commercio itinerante (rif. Art. 3, comma 6, LR 15/2000);
10. articolo 48 - Attrezzature ed esposizione della merce(rif. Art. 3, comma 1, LR 15/2000);
11. articolo 49 - Attrezzature per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 3, comma 1, LR 15/2000);
12. articolo 50 - Prescrizioni particolari per la vendita dei prodotti alimentari (rif. Art. 3, comma 1, LR 15/2000);
13. sono altresì punite con questa sanzione tutte le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti, dal presente regolamento, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile dell'Ufficio Commercio può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,00 a € 3.098,00, le seguenti violazioni:

1. mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 DLgs 114/98;
2. inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

Sono punite con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento, alle disposizioni contenute

negli allegati e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile dell'Ufficio Commercio in esecuzione del presente regolamento.

La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 28, è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, per un periodo max di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 bis della legge 689/81.

La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile dell'Ufficio Commercio per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

1. Le violazioni alle norme igienico-sanitarie contenute nelle presenti norme;
2. Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
3. L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
4. Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 28 e 29, si applica nei seguenti casi:

1. In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
2. Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
3. Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Settore Commercio.

Ricorrendo la necessità di disporre l'uso delle aree mercatali o espositive, indicate nel presente regolamento e successivi atti integrativi, la Polizia Locale e gli altri organi preposti alla gestione e controllo possono disporre la rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta sulle aree in questione e di eventuali veicoli o strutture degli operatori che occupano abusivamente tali aree. La rimozione dovrà consistere nello spostamento dell'ostacolo ponendolo nello spazio disponibile più vicino ed esterno alle aree mercatali o espositive senza pregiudizio alle norme di sicurezza della circolazione stradale.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 53 - ABROGAZIONE DELLE NORME

Le presenti norme e procedure sostengono l'applicazione delle scelte di cui all'elaborato di programmazione e sostituiscono ed abrogano ogni altra disposizione comunale con esse in contrasto.

La Giunta Comunale è competente ad approvare la modulistica e libera di apportarvi modifiche ogni qualvolta ne ravvisi la necessità in relazione all'interesse dei consumatori, all'efficienza delle attività di vendita nonché alle modifiche normative.

La revisione della programmazione è disposta dalla Giunta Comunale, sentita l'apposita commissione comunale, e l'atto deliberativo sarà inserito quale nuovo elaborato di programmazione.

ART. 54 - NORME DI RINVIO

Le disposizioni di cui alla programmazione integrano e pongono in esecuzione le presenti norme pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza sottostà alle sanzioni di cui all'articolo 52 nella fattispecie applicabile.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni della LR n. 15/2000 e delle altre leggi e decreti che disciplinano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti di polizia urbana e d'igiene.